

ATTO N. DD 3281

DEL 06/06/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 222

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. integrata con screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), relativa al progetto di “rinnovo in approfondimento della cava di argilla in località C.na Goretta in Comune di Torrazza P.te (TO)” . Proponente: Piemonte Scavi S.r.l.
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premesso che:

- In data 26/02/2025 (prot. Cm. TO n. 31950 e 31994) la Ditta **Piemonte Scavi S.r.l.** ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di “*rinnovo in approfondimento della cava di argilla in località C.na Goretta in Comune di Torrazza P.te (TO)*”
- Il progetto prevede l'approfondimento di una cava di argilla esistente a Torrazza P.te in località Cascina Goretta, rientrante nella categoria progettuale n. B.8.i2 dell'**Allegato B alla L.R. n. 13/2023**: “*cave e torbiere fino a 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1 e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette né in siti della Rete Natura 2000*”.
- Con nota prot. CM n.38933 del 10/03/2025 è stata trasmessa per via telematica ai soggetti interessati la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; la documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nella comunicazione di cui sopra è stata data evidenza dell'integrazione della procedura di verifica di VIA con la procedura di Valutazione di Incidenza (fase di screening livello I) di competenza dell'Ente Parco del Po. La procedura di screening di incidenza si è conclusa con esito positivo espresso con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05/06/2024 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, che si allega alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.
- L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi
- In data 26/03/2025 il personale della Città metropolitana- ufficio attività estrattive ha effettuato un sopralluogo istruttorio sul sito di cava.
- Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza i seguenti pareri:
 1. nota prot. CM n. 00062420 del 10/04/2025 della Direzione Ambiente e sviluppo sostenibile - Unità

Specializzata Tutela Fauna e Flora

2. nota prot. CM n. 00053874 del 31/03/2025 della Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.
3. nota prot. CM n. 00059852 del 07/04/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti – Direzione Viabilità 1.
4. Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM n. 00089133 del 27/05/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte.
5. Contributo tecnico dell'ARPA trasmesso con nota prot. CM n.00057620 del 03/04/2025
6. Parere del Comune di Torrazza trasmesso con nota Prot. CM n. 00062745 del 10/04/2025.
7. Nota dell' Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese Prot. 0003225 del 05/06/2025 di trasmissione della Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05/06/2024

Rilevato che:

L'area estrattiva in esame è ubicata nella parte settentrionale del Comune di Torrazza Piemonte (TO), a nord-ovest della località C.na Goretta. Il sito è delimitato a N-E ed E-SE da due aree estrattive dismesse (Ghiggia e ASTM), a sud dalla discarica per rifiuti non pericolosi "La Torrazza", a ovest da un lago artificiale, a nord-ovest da un'area boscata e a nord da un campo fotovoltaico. Nelle vicinanze si trovano infrastrutture strategiche, come l'autostrada A4 Torino-Milano e la linea ferroviaria ad alta velocità. La SP 90 attraversa longitudinalmente l'area e a Est sono presenti cantieri per la lavorazione di materiali ghiaioso-sabbiosi.

L'attività estrattiva è stata originariamente autorizzata con provvedimento comunale del 21/12/2012, emanato ai sensi dell'allora vigente L.R. 69/1978, e successivamente prorogato fino al 21/12/2027.

La proposta progettuale comprende l'escavazione di una volumetria di argilla pari a circa 327.000 m³, in ampliamento rispetto all'attuale volumetria residua autorizzata, attraverso un approfondimento medio del piano di fondo scavo autorizzato di circa 3,50 m ed il ritombamento parziale del vuoto estrattivo al fine di raggiungere la configurazione morfologica finale dell'area già autorizzata.

La durata dell'attività estrattiva è stimata in dieci anni, con successivo ripristino ambientale mediante restituzione all'uso agricolo, come già previsto originariamente.

Il riempimento avverrà con terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, conformemente al Regolamento 3/R/2022.

Il sito è accessibile da N-NO tramite la SP 11 e da E-NE tramite la SP 90, con collegamenti garantiti da viabilità interpodereale parzialmente asfaltata. Durante le operazioni estrattive, i mezzi continueranno a percorrere la strada interpodereale a nord-ovest, che collega l'area alla SP 11 e alle destinazioni finali del materiale estratto, principalmente discariche (per utilizzo nelle impermeabilizzazioni) e fornaci per la produzione di laterizi.

Non sono presenti vincoli idrogeologici, paesaggistico-ambientali, militari o urbanistici, né aree di interesse archeologico.

Il sito si trova a circa 1.950 m dal SIC/ZSC IT1110050 "Mulino Vecchio (Fascia fluviale del Po)" e 2.000 m dal SIC/ZSC/ZPS IT1120013 "Isolotto del Ritano (Dora Baltea)", determinando la necessità della fase di Screening di VincA di competenza dell'Ente Parco.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. aspetti amministrativi/autorizzativi:

ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della LR 23/2016 e s.m.i., da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "*Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive*"; in particolare la documentazione progettuale dovrà essere redatta seguendo scrupolosamente quanto previsto dall'allegato D4 del sopra citato regolamento.

2. aspetti pianificatori

L'area estrattiva oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA ricade all'interno del Bacino Estrattivo "Torrazza Piemonte" ed è classificata tra le "cave attive fuori polo" dal PRAE adottato con D.G.R.

n. 20-525 del 16 dicembre 2024.

L'area interessata risulta esterna alle fasce fluviali PAI e non interferisce con dissesti individuati dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Da un punto di vista urbanistico, il Comune di Torrazza P.te P.te è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 87-3854 del 04/02/1991 e successivamente modificato da varianti, tra cui la Variante Parziale n. 15 adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2020.

Nell'allegato P5 del PRGC, l'area è classificata come "zone destinate ad attività agricole" e, in particolare, come "Aree attualmente destinate a colture legnose".

È inoltre presente una fascia di rispetto di 50 m dalla discarica, applicabile unicamente al divieto di edificazione (art. 49 NTA).

L'area di progetto rientra nella terza classe di capacità d'uso dei suoli.

Poiché la destinazione d'uso non è adeguata all'attività estrattiva, ai fini della realizzazione del progetto occorre variare la destinazione urbanistica con la procedura indicata dal combinato disposto degli art. 8 comma 4 e art. 43 comma 6 della l.r. n. 23/2016: *"Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli **ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso**, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977"*.

3. aspetti progettuali e ambientali

Progetto di coltivazione e Recupero ambientale

Il progetto prevede l'ampliamento di una cava precedentemente autorizzata, senza aumentare la superficie già approvata. L'intervento si concentrerà in profondità, con un'escavazione aggiuntiva di circa 3,50 m ed i vuoti di cava saranno completamente ritombati con ripristino alle quote di massimo scavo precedentemente autorizzate, riproponendo la destinazione agricola (pioppeto). L'ampliamento non inciderà su aree protette, SIC, ZPS o percorsi di fruizione, e prevede il ripristino dell'uso agricolo, compatibile con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte.

Il riempimento dei vuoti di cava sarà effettuato con terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto nel rispetto del Regolamento 3/R/2022 fino ad una quota di -50 cm dal piano di campagna, che sarà poi raggiunto con l'impiego di terreno agrario di scotico.

Si precisa che i materiali, stante il recupero agricolo previsto, dovranno rispettare i limiti di qualità indicati nella colonna A della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V del D. Lgs 152/2006.

Come definito dal DPR 120/2017, per garantire la tracciabilità dei materiali Piemonte Scavi Srl dovrà acquisire copia dell'autodichiarazione del produttore delle terre e rocce da scavo, che attesti la destinazione a "recupero agricolo di area estrattiva" e la conformità ai requisiti stabiliti.

In sito i materiali dovranno essere distinti con cartellonistica appropriata per indicare quelli in attesa di caratterizzazione analitica e quelli già caratterizzati, pronti per essere abbancati secondo i piani progettuali.

Il sito di cava in questione è localizzato nelle immediate vicinanze al sito adibito a discarica "La Torrazza"; nel progetto definitivo da presentarsi ex LR 23/2016 e smi si richiede che vengano effettuate delle verifiche mirate ad escludere che tale approfondimento possa in qualunque modo interferire con l'adiacente discarica.

Ritombamento

In considerazione dell'indicazione fornita dal proponente circa la volontà di provvedere al parziale ritombamento della fossa derivante dagli scavi di coltivazione mediante l'utilizzo di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, si evidenzia che il progetto definitivo da autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016 dovrà contemplare quanto espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: *"Indirizzi regionali*

per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.”, specificatamente in merito all'individuazione dell'area di stoccaggio dei cumuli in attesa di ritombamento, la modalità di caratterizzazione dell'inerte utilizzato e la definizione del coefficiente di permeabilità del sito prima dei lavori di approfondimento al fine di ottemperare secondo quanto previsto dall'allegato A al regolamento.

Aspetti geologici

La Direzione azioni integrate EELL. - unità specializzata tutela del territorio, con nota prot. CM n. 00053874 del 31/03/2025, ha segnalato quanto segue:

Dall'analisi delle banche dati ARPA, CNR-IRPI, PAI, PGRA e PTC2 risulta che l'area in oggetto ricade al di fuori di qualsiasi area in dissesto.

Per quanto concerne gli aspetti più tecnici, Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL. della Città metropolitana ha individuato alcune problematiche che occorrerebbe risolvere nella successiva fase progettuale:

- 1) Sarebbe consigliabile effettuare almeno una prova in sito, ad esempio un'indagine MASW;*
- 2) non è chiaro dove è stata tracciata la sezione geologica 2 – 2 sulla base della quale sono poi state effettuate le verifiche cinematiche. Occorrerebbe, per maggiore chiarezza, inserirla all'inizio del Capitolo inerente ai calcoli geotecnici;*
- 3) le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti sono state valutate a partire da correlazioni con materiali simili riportati nella letteratura specifica di riferimento. Tuttavia sono poi stati assunti, come parametri geotecnici di riferimento, i valori medi (pag.102). In questo caso, non avendo a disposizione indagini di sito (CPT), sicuramente più affidabili, sarebbe consigliabile utilizzare i valori minimi.*

Viabilità

Durante la coltivazione di cava, i veicoli in uscita dall'area estrattiva percorreranno la strada interpodereale situata a Nord-Ovest, che collega la cava alla S.P. 11, da cui si raggiungeranno i siti di destinazione del materiale estratto. Tali siti includono principalmente le discariche locali, che impiegheranno il materiale per l'impermeabilizzazione, e in parte le fornaci per la produzione di laterizi.

Per quanto riguarda la viabilità interna alla cava e considerando l'evoluzione dei lavori con un fronte di coltivazione e uno di ritombamento che si sposteranno progressivamente da Sud verso Nord, l'accesso ai diversi settori sarà garantito da apposite rampe. Queste rampe, realizzate con materiali naturali disponibili in loco, saranno posizionate in modo da minimizzare le distanze che i mezzi dovranno percorrere per trasportare il materiale estratto all'esterno del sito.

Le rampe, con fondo sterrato ben compattato, presenteranno pendenze massime del 10% e larghezze di circa 5,0 m, sufficienti a garantire un agevole transito dei mezzi destinati all'attività estrattiva. Inoltre, verrà realizzata una pista perimetrale che permetterà l'accesso a tutti i settori durante le diverse fasi di scavo, ritombamento e recupero ambientale, che potranno procedere in parallelo durante l'evoluzione dei lavori.

In considerazione di una significativa implementazione negli ultimi anni dei passaggi e dei collegamenti nella zona, nel progetto definitivo da presentare ex LR 23/2016 e s.m.i. sono necessari i seguenti approfondimenti relativi all'impatto sulla viabilità, riguardante l'incremento di traffico nelle condizioni più gravose - diretto e indotto - dei mezzi dell'attività medesima.

Lo studio, riportando l'intero percorso dei mezzi lungo le strade pubbliche, dovrà analizzare i livelli di servizio e sicurezza delle intersezioni impegnate oltre ai contesti entro i quali il medesimo si dovrà sviluppare (attenzione a ponti, viadotti e quant'altro presente in loco ed eventualmente anche tratti urbani con presenza di utenza debole, escludendo ogni maggiore criticità sul traffico locale, pedoni o velocipedi). La quantificazione dei veicoli, suddivisi per tipologia, orari di servizio e direzioni prevalenti, comparata con i livelli di traffico e le sezioni di carreggiata delle strade interessate, dovrà anche determinare - con apposita considerazione di professionista abilitato - la compatibilità del maggior flusso dei mezzi d'opera con le caratteristiche delle strade attuali, degli scavalcamenti e dei manufatti od opere d'arte in genere (e relativa

idoneità statica), garantendone portanza e resistenza consona alla loro classificazione, ovvero proponendo interventi, lavorazioni, consolidamenti, ricostruzioni anche preventive e quant'altro dovesse rendersi necessario per assunzione di responsabilità della relazione progettuale di cui si discute.

Per tutta la durata della coltivazione di cava dovrà essere assicurata costante condizione di pulizia dei tratti di strada o zone di intersezione, evitando di disperdere materiale o insudiciare il manto stradale, il tutto mediante un piano di spazzamento meccanizzato all'uopo predisposto, ricognizione periodica e sistematica di pavimentazioni e sottodondi, con programmazione di interventi manutentivi anche di tipo strutturale che si rendessero necessari.

In ogni caso lo studio viabilistico dev'essere espresso in forma analitica e tabellare e maturato con riferimenti specifici e puntuali ai Livelli di Servizio e Portata di Servizio (ndr. "capacità") pre e post intervento delle infrastrutture stradali costituiti da arterie principale e secondarie oltre ai nodi di intersezione attraversati (*cfr. il citato D.M. protocollo n. 6792 del 5.11.2011, riff. 3.4.4, 3.4.5 e sgg. specifiche*).

Acque sotterranee

Per quanto concerne la componente acque sotterranee, l'approfondimento degli scavi previsto comporterà un ulteriore avvicinamento del fondo scavo alla falda, la quale, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali, si troverebbe comunque a profondità superiori di 8 m, mantenendo pertanto un significativo livello di protezione dell'acquifero superficiale.

Considerato l'approfondimento dello scavo e la presenza di un lago artificiale ad est della cava, nel progetto definitivo è necessario presentare uno studio sulla soggiacenza della falda esteso ad un significativo intorno della cava.

Inquinamento acustico

Dal punto di vista delle emissioni di rumore e di vibrazioni, la realizzazione dell'intervento proposto non prevederà un incremento significativo rispetto a quanto verificatosi durante la coltivazione della cava finora svolta, la quale risulta ubicata a notevole distanza da ricettori abitativi limitrofi

Qualità dell'aria

Attualmente, la qualità dell'aria nel sito in esame è determinata principalmente da due fattori: l'attività agricola e quella estrattiva. In particolare, l'attività estrattiva influisce sulla qualità atmosferica attraverso il sollevamento di polveri e le emissioni di gas derivanti dalla combustione del carburante utilizzato dai macchinari.

È fondamentale mantenere le misure di mitigazione adottate durante le attività estrattive per limitare la diffusione delle polveri, come l'irrigazione dei cumuli e delle piste, l'impiego di camion con telone e l'adozione di altre tecniche di contenimento.

Flora, fauna ed ecosistemi

Atteso che l'area è già oggetto di coltivazione e attualmente adibita a colture agricole intensive, l'attività di cava non comporterà significativi impatti sulla flora e vegetazione né sulla fauna, atteso che l'ecosistema interferito è già caratterizzato da una notevole banalizzazione e scomparsa delle specie faunistiche più esigenti dal punto di vista ecologico, a vantaggio di poche specie opportuniste. Il progetto prevede, per quanto attiene il recupero ambientale, il ripristino dell'area a fini agricoli, con impianto di pioppeto sulle aree pianeggianti di fondo scavo e inerbimento con la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone delle scarpate. Al fine di migliorare il contesto ambientale e la biodiversità, si ritiene che sarebbe importante destinare una piccola porzione dell'area di fondo scavo per la realizzazione di uno stagno che possa fungere da sito riproduttivo per gli anfibi, classe in notevole contrazione su tutto il territorio per assenza di aree di acqua ferma che possano essere funzionali alla riproduzione. Lo stagno in questione, anche di piccole dimensioni, indicativamente una decina di metri di diametro, dovrebbe essere caratterizzato da sponde il più possibile curvilinee, non eccessivamente profondo (40-50 cm nel punto di maggiore profondità) e con ampie

distese di acqua bassa, con mantenimento di alimentazione idrica durante l'intera stagione primaverile ed estiva. Il fondo dello stagno dovrà essere realizzato con argilla, eventualmente arricchita con bentonite, avente uno strato di almeno 50 cm, stesa in strati successivi, attendendo tra una stesa e la successiva l'asciugatura in modo da ottenere una superficie impermeabile. Per garantire una migliore umidità dell'argilla l'ultimo strato

dovrà essere rivestito da uno strato di ghiaia. La riva dello stagno non dovrà essere rinaturalizzata, lasciando alla libera evoluzione della vegetazione spontanea la rivegetazione della stessa; in adiacenza alla riva sarà opportuno disporre piccole cataste di legna o mucchi di pietre che costituiranno rifugi per gli anfibi. Sarà da evitare assolutamente l'introduzione di pesci o la presenza di anatre e oche all'interno o intorno al bacino che hanno un'azione predatoria sugli anfibi. Al fine di evitare che si accumuli sostanza organica di origine vegetale nelle acque, lo stagno dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione e rimozione delle piante acquatiche morte o delle foglie galleggianti al fine di prevenire eventuali carenze d'ossigeno durante i mesi invernali.

Specie vegetali alloctone invasive

Considerando le finalità degli interventi di recupero ambientale previste, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio sulle specie esotiche invasive così come definite negli elenchi della DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85 del 2 agosto 2024 da attuare nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam.

Oltre a quanto già previsto, si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui all' Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare significativi effetti ambientali rispetto alla situazione in essere sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- tutte le prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- qualsiasi modifica sostanziale alle previsioni progettuali e alle condizioni di esclusione riportate nella presente determina, dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- dall'analisi della documentazione progettuale presentata e sulla base di quanto riportato in premessa, si ritiene che l'intervento di coltivazione della cava in oggetto, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata, non presenti criticità tali da rendere necessaria la fase di valutazione della procedura di VIA.

Ritenuto pertanto

di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 26/02/2025 ed ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire

impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative LR 23/2026 e s.m.i;

- al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e s.m.i e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo "3. aspetti progettuali ambientali" che qui si intende integralmente richiamato.

di prendere atto dei seguenti pareri e determinazioni, allegati a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Parere unico regionale trasmesso con nota prot.CM n. 00089133 del 27/05/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte
- Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05/06/2024 dell' Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.45 dello Statuto Metropolitano.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti, in atti;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 13/2023 "nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale...";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob22 -Attività estrattive: autorizzazioni e controlli.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato ***“rinnovo in approfondimento della cava di argilla in località C.na Goretta”***, previsto in Comune Torrazza P.te P.te presentato in data 26/02/2025 dalla Ditta **Piemonte Scavi S.r.l.**- con sede legale in Crescentino (VC) Via G.Leopardi, 1- **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente:

a) all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa ex LR 23/2026 e smi.

b) al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e smi e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo "3. aspetti progettuali ambientali" che qui si intende integralmente richiamato.

2) Di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni dodici dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza del completamento del progetto, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

3) Di rammentare che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 13/09/2024 ed integrata in data 26/09/2024 e 23/12/2024, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi.

4) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 *“sistema sanzionatorio”* comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

5) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino.

6) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

7) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

8) Di disporre la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente

9) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 06/06/2025

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano